

Allegato "A"
all'atto n. 17.635
della Raccolta

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione - Sede)

I) E' costituito dalle imprese con attività collegate alla cernita, selezione, riuso e riciclo di abiti usati ed accessori e materiali tessili, un Consorzio con attività esterna denominato **"CONSORZIO RIUSO E RICICLO TESSILE"** (in sigla **"CORERTEX"**).

II) Il Consorzio ha sede in Prato, attualmente alla Via Giuseppe Valentini n. 13.

Potrà aprire unità locali, anche in Comune diverso da quello in cui è posta la sede del Consorzio.

Art. 2 (Durata)

I) La durata del consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento); la durata può essere prorogata, qualora siano ancora sussistenti i presupposti normativi per la sua costituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

II) Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto, oltre che per le altre cause previste dalla legge, qualora i presupposti normativi per la sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine di durata di cui al comma I).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - PROGRAMMA GENERALE

Art. 3 (Scopo e oggetto)

I) Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e rappresentare gli interessi delle imprese consorziate attraverso lo sviluppo, la conoscenza, il sostegno ed il coordinamento dell'attività dei soggetti che, preferibilmente appartenenti alla filiera del tessile, si occupano in maniera stabile e prevalente della cernita o selezione, del riuso dei rifiuti primariamente tessili e del riciclo di materiali tessili, anche di scarti, nonché della produzione e vendita di beni realizzati con materie prime seconde e/o scarti trasformati o riciclati.

Il Consorzio ha, inoltre, lo scopo di ottenere sul mercato le migliori condizioni economiche per i propri consorziati sia per l'acquisto che per la vendita dei materiali e dei beni di interesse ed in particolare di abiti ed accessori usati (scarpe, borse, cinture, salvo se altro), scarti tessili e sottoprodotti e di relazionarsi con clientela e con enti pubblici e privati, anche al fine di promuovere e migliorare, anche dal punto di vista normativo ed operativo, il ciclo virtuoso eco-sostenibile del riuso e del riciclo dei materiali tessili usati o di capi invenduti.

II) Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio promuoverà la costituzione di marchi, brevetti, processi volti al riutilizzo ed all'allungamento della vita utile dei prodotti in genere e tessili in particolare, all'impiego di materie prime rigenerate, alla creazione di processi di progettazione di tessuti ecocompatibili e simili.

III) Il Consorzio potrà inoltre certificare, direttamente o indirettamente tramite soggetti da esso individuati, la rispondenza dei prodotti e delle aziende ai disciplinari o agli standard condivisi, con apposito marchio riferito ai processi di riuso e riciclo tessili.

IV) L'attività del consorzio sarà rivolta prevalentemente nei confronti e nell'interesse di imprese che selezionano e rigenerano la materia prima tessile o che riutilizzano o immettono nel commercio o intermediano nella vendita abiti usati, ancorché lo stesso sia aperto ai soggetti comunque interessati all'implementazione dell'economia circolare prevalentemente nel settore tessile.

V) Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni.

VI) Il Consorzio può inoltre stipulare specifici accordi e contratti di programma, con indicazione meramente esemplificativa con:

a) il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in caso anche di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE);

b) le Regioni, i Comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati;

a) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

c) consorzi o associazioni, comunque strutturate, di produttori tessili;

d) Ministero dell'Istruzione (MIUR), sue derivazioni, istituti scolastici pubblici e privati;

e) enti no profit.

VII) Il Consorzio uniforma la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

VIII) Il Consorzio potrà ricevere e/o favorire l'acquisizione da parte dei propri consorziati di fondi regionali, nazionali e/o comunitari, salvo altri, nel perseguimento delle finalità del consorzio e comunque nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

IX) Il Consorzio si potrà avvalere, nello svolgimento

delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati, di enti no profit e simili.

X) Il Consorzio può, inoltre, compiere tutti gli atti e le operazioni necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Art. 4 (Programma generale)

I) Il Consorzio si propone di svolgere attività di sensibilizzazione, promozione ed attuazione di interventi in relazione alle problematiche inerenti il riuso ed il riciclo di materiali prevalentemente tessili a diversi livelli.

In particolare il Consorzio potrà:

a) collaborare con gli enti scolastici di qualsiasi ordine e grado all'organizzazione di convegni e giornate di studio sulle problematiche relative agli scarti tessili;

b) effettuare interventi per la sensibilizzazione delle problematiche di interesse presso gli enti pubblici;

c) operare per l'accrescimento della sensibilizzazione ed educazione al riutilizzo e al riciclo di prodotti tessili, abiti usati e scarti da frazione tessile, oltre che di altri materiali tessili in genere o rifiuti e scarti tessili.

II) Il Consorzio inoltre, agendo nell'interesse dei consorziati ed a favore di questi potrà:

a) compiere attività di contrattazione con le varie controparti commerciali al fine di definire listini di beni ed ottenere sconti/premi e comunque le migliori condizioni di mercato sulle quantità trattate;

b) suggerire ai propri Consorziati le migliori opportunità di acquisto anche in funzione della qualità dei prodotti impiegati;

c) organizzare e gestire servizi strumentali all'attività delle imprese consorziate e nell'interesse comune delle stesse, anche al fine di ottenere prezzi favorevoli;

d) promuovere incontri tra consorziati al fine di definire standard qualità/prezzo ottimali;

e) elaborare e produrre documenti informativi, di rendicontazione, di presentazione o manualistica;

f) fornire consulenza aziendale, organizzativa, di qualità, di sicurezza, avvalendosi ove necessario di professionisti all'uopo abilitati;

g) gestire social network;

h) iscriversi e partecipare ad associazioni di categoria e non, e ad enti scientifici nel contesto dello sviluppo dell'economia circolare;

i) sponsorizzare iniziative ritenute utili e funzionali agli scopi statutari;

l) promuovere, anche a livello politico e sociale, le iniziative necessarie a migliorare la normativa di settore, agevolando e semplificando autorizzazioni, pratiche amministrative, disposizioni fiscali ed altre normative che abbiano un impatto operativo per le aziende consorziate.

TITOLO III

REQUISITI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI - SANZIONI RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI - ACCRESCIMENTO E INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 5

(Requisiti e numero dei consorziati)

I) Possono partecipare al Consorzio le imprese e gli enti che svolgono attività di raccolta, selezione, riuso, riciclo e commercializzazione - comunque in un contesto di attività di selezione - di materiali tessili e/o di scarti prevalentemente tessili e/o rifiuti ed abiti usati ed accessori, e/o che si occupano della produzione e vendita di beni realizzati con materie prime, seconde e/o rifiuti trasformati o riciclati, nonché le imprese e gli enti interessati al ciclo di recupero dei rifiuti tessili e non. Sono esclusi enti privati o imprese che si occupano esclusivamente del commercio di scarti e/o rifiuti tessili o di altri rifiuti.

II) Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma precedente sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) enti ed imprese che selezionano e rivendono (riuso) abiti ed accessori usati;
- b) enti ed imprese che selezionano, riciclano e recuperano sottoprodotti, rifiuti tessili, abiti ed accessori di abbigliamento usati;
- c) enti ed imprese che si occupano della produzione e della vendita di beni realizzati con materie prime seconde e/o rifiuti trasformati o riciclati;
- d) enti interessati alla filiera del riciclo o del riuso.

III) Le imprese e gli enti che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel precedente comma sono inquadrare in dette categorie secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile, come previsto dall'art. 30 del presente statuto.

IV) Il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici appartenenti a categorie complementari.

V) Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 6

(Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione)

I) Ogni impresa che intenda consorziarsi dovrà dichiarare al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio

di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 5, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni. Inoltre dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione, a semplice richiesta, tutti i documenti atti a dimostrare di essere coerente con i criteri e parametri previsti dal Regolamento di cui all'art. 30.

II) Il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e decide sull'ammissione del nuovo consorziato.

I consorziati sono tenuti a versare, all'atto dell'adesione o in sede di costituzione per i fondatori, una quota fissa di partecipazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché per ogni annualità una quota fissa di partecipazione ed una quota variabile, determinate secondo i seguenti criteri:

--- quota fissa annuale a scaglioni in base al fatturato medio del quinquennio;

--- quota variabile in relazione:

- o alla quantità di materiali soggetti a tracciamento con in ingresso (volume MUD) presso l'impresa consorziata, se ente o impresa con attività di riuso prevalente;

- o alla quantità di materia prima seconda acquistata da altri appartenenti al consorzio per sé, ente o impresa con attività di riciclo prevalente;

- o a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione per gli altri consorziati, ovvero previsto dal regolamento di cui all'articolo 30, ed in base alle esigenze deliberate dal Consiglio di Amministrazione stesso, comunque sulla base di criteri e parametri oggettivi e non discrezionali.

III) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di destinare una quota percentuale di ciascuna contribuzione annuale ad accrescere il Fondo Consortile.

IV) Il Consiglio di Amministrazione determinerà, sulla base del bilancio preventivo annuale dal medesimo approvato, eventuali ulteriori contribuzioni che si rendessero necessarie al fine di garantire il buon funzionamento dell'organizzazione consortile ai quali ogni consorziato deve contribuire.

Art. 7 (Obblighi dei consorziati)

I) Oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente statuto i Consorziati sono obbligati a:

a) versare al Consorzio le somme previste dall'articolo 6 del presente statuto;

b) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati, i documenti e le notizie da questo chiesti ed

attinenti all'oggetto consortile e/o che consentano il regolare svolgimento dell'attività consortile;

c) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;

d) osservare lo statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;

e) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 8 (Sanzioni)

I) In caso di inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio d'Amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione.

II) Il Regolamento previsto dall'art. 30 che segue individua le principali infrazioni e la sanzione per ciascuna applicabile, e fissa in ogni caso le disposizioni procedurali per l'irrogazione delle sanzioni stesse, fermo il diritto dell'interessato che ne faccia richiesta a essere previamente ascoltato.

Art. 9 (Recesso dei consorziati)

I) Il recesso del consorziato è ammesso su esplicita richiesta da parte del consorziato stesso da trasmettere alla sede del Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

II) La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A/R o a mezzo pec ed ha effetto dalla prima scadenza annuale successiva al ricevimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 (Esclusione del consorziato)

I) Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio stesso, quando sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile ovvero possa danneggiare, direttamente o indirettamente, con la sua attività o per attività anche non direttamente collegate con il Consorzio l'immagine del Consorzio stesso, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

II) L'esclusione ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata da parte del Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec della delibera di esclusione.

Art. 11 (Accrescimento della quota)

I) Non si procede alla liquidazione della quota e nulla

è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso. La quota del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente alle altre quote.

Art. 12 (Trasferimento delle quote)

I) La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile, tranne che in caso di trasferimento di azienda a qualsiasi titolo.

TITOLO IV

FONDO CONSORTILE - RIPARTIZIONE DEI COSTI - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 (Fondo consortile - Fondi di riserva)

I) Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da:

- a) le quote di partecipazione;
- b) gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal conto economico ad esso destinati.

L'assemblea può costituire specifici fondi di riserva indivisibili.

Art. 14 (Ripartizione dei costi)

I) La ripartizione dei costi del Consorzio sarà effettuata tra tutti i consorziati attraverso le quote annuali fisse e variabili di cui al precedente articolo 6.

II) La ripartizione avverrà sulla base del bilancio annuale preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, in forza dei criteri determinati dal Consiglio d'Amministrazione ed indicati nel presente statuto o nel Regolamento di cui al successivo articolo 30.

Art. 15 (Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi)

I) L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione approva e deposita la situazione patrimoniale entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

II) L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora sopravvengano particolari esigenze relative all'oggetto ed alla struttura della società.

III) E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

TITOLO V

ORGANI CONSORTILI - DIRETTORE GENERALE

Art. 16 (Organi del Consorzio)

I) Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato ai sensi di legge e di statuto.

Art. 17 (Assemblea dei consorziati)

I) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i consorziati. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dal Comune in cui ha sede la società, purchè in Italia e purché sia garantita ai soci, nonché a tutti i membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, la possibilità di partecipare anche con i mezzi di telecomunicazione (a mezzo in teleconferenza o videoconferenza) con le modalità previste dal presente Statuto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

II) L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o altrove, anche secondo le modalità di cui al comma che precede purché in Italia, dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti ai sensi del presente statuto, o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri di amministrazione, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare ai consorziati, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, a mezzo di comunicazione trasmessa mediante lettera raccomandata, raccomandata a mano, posta elettronica certificata o con altri mezzi che comunque garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Qualora venga superato il numero di 100 (cento) consorziati l'avviso di convocazione potrà alternativamente essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di omessa convocazione, per impedimento o altro, da parte del Presidente può procedere alla convocazione il Vice-Presidente.

III) Nell'avviso di convocazione devono essere riportati:

- a) la data, l'ora e il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in audio/videoconferenza;
- b) la data, l'ora e il luogo nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in

audio/videoconferenza, in caso di Assemblea in seconda o in terza convocazione.

c) le materie all'ordine del giorno;

d) le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati e partecipano all'Assemblea tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato.

IV) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Questi dovrà nominare il Segretario, constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, ed accertare e proclamare l'esito delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea potrà nominare fino a due scrutinatori anche fra i non consorziati.

V) Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

VI) L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza o in video conferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. In ogni caso, l'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 18 (Assemblea ordinaria)

I) L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio del Consorzio;

b) elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione, nonché il Presidente e gli altri componenti dell'Organo di Controllo, quando istituito ai sensi di legge e di statuto;

c) determina il compenso dei consiglieri di amministrazione, anche prevedendo un gettone di presenza, comprensivo del rimborso forfettario delle

spese o a piè di lista, identico per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

e) approva il Regolamento di cui all'art. 30.

II) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 15, comma 2.

III) L'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti.

IV) Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessari per deliberare, l'Assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni per deliberare sui medesimi oggetti.

Il termine stabilito dall'art. 17, comma 2, è ridotto a 5 (cinque) giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza del 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Art. 19 (Assemblea straordinaria)

I) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulle modifiche del Regolamento di cui all'art. 30 del presente statuto, sulla proroga della durata e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

II) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti.

III) Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessario per deliberare, l'assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata entro trenta giorni per deliberare sui medesimi oggetti. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 2, è di otto giorni. L'Assemblea così riunita in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà dei voti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

IV) Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti necessario per la costituzione dell'Assemblea, questa

può essere nuovamente convocata, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo scioglimento anticipato del Consorzio. secondo le modalità e i termini sopra indicati, e delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti. V) Fermi restando gli altri criteri e nel rispetto del principio di un solo voto per ciascun consorziato, la modifica dello statuto, del Regolamento di cui all'art. 30 del presente statuto e la revoca degli amministratori devono in ogni caso ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.

Art. 20 (Diritto di voto)

I) Ogni consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea a prescindere dalle quote di possedute ovvero di quanto versato per la costituzione o l'accrescimento del Fondo Consortile, ma solo se in regola col pagamento delle quote consortili.

Art. 21 (Rappresentanza nell'Assemblea)

I) Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

II) La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. È comunque sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al Consorzio.

III) La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori ed ai dipendenti del Consorzio.

IV) La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di cinque consorziati.

Art. 22 (Consiglio di Amministrazione)

I) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea dei consorziati.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve sempre essere eletta dall'assemblea dei Consorziati tra i soggetti riferibili alle imprese con attività di riuo prevalente e, tra questi, non meno della metà tra quelli indicati dai Soci Fondatori (con decisione assunta a maggioranza degli stessi).

II) I componenti del Consiglio di Amministrazione di prima nomina sono nominati a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni. I componenti del Consiglio di Amministrazione, successivi al primo, restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono

rieleggibili.

III) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione dell'organo amministrativo (mediante il meccanismo della cd. cooptazione), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea ed il Consiglio ricostituito per cooptazione mantenga al suo interno la maggioranza degli amministratori secondo le previsioni di cui al precedente comma I ultima parte.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea senza ritardo perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

IV) Costituiscono cause di decadenza dalla carica di amministratore:

- la mancanza di partecipazione, senza giustificato motivo adeguatamente documentato, ad almeno 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione nel corso del medesimo esercizio;

- l'adozione di comportamenti che danneggino, direttamente o indirettamente, l'immagine del Consorzio;

- la successiva non rispondenza ai criteri indicati dal Regolamento di cui all'articolo 30, ovvero quella originaria se rilavata solo successivamente.

Le suddette cause di decadenza dovranno essere accertate dal Consiglio di Amministrazione e deliberate a maggioranza dei componenti dello stesso; il Presidente comunicherà la delibera al consigliere decaduto mediante comunicazione scritta a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto dopo 15 (quindici) giorni dal ricevimento dalla anzidetta comunicazione.

Il consigliere escluso non avrà diritto ad alcun risarcimento di danni, nei limiti di legge.

Art. 23 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

I) Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

II) Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

a) deliberare in merito a tutte le funzioni indicate nell'art. 3;

b) elaborare e aggiornare il Programma generale previsto dall'art. 3 e dall'art. 4;

c) redigere il progetto di bilancio corredato da una

relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;

d) approvare in via esclusiva il bilancio preventivo annuale;

e) determinare ed applicare ai consorziati le sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto;

f) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;

g) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il Presidente ed il Vice Presidente stabilendone i compensi ed, eventualmente, nominare i componenti del Comitato Esecutivo;

h) autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

i) nominare e revocare il Direttore Generale, stabilendone il compenso.

III) Spetta altresì, tra l'altro, al Consiglio d'Amministrazione:

a) verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei consorziati e deliberare sull'ammissione, come previsto dall'articolo 6 II, e sull'esclusione degli stessi;

b) controllare le attestazioni dei consorziati e rideterminare le loro quote di partecipazione ai sensi dell'art. 6 che precede;

c) determinare le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale;

d) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Art. 24 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

I) Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inoltrata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in audio/videoconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

II) Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei

suoi componenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

III) Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IV) Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

Art. 25 (Presidente - Vice Presidente)

I) Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, tranne il primo nominato in sede di atto costitutivo dai Consorziati. Salvo quanto previsto all'articolo 22), il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

II) Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore o diverso periodo dovesse risultare dalla nomina.

III) Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione;

b) dà le disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

IV) In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dall'amministratore più anziano di età.

Art. 26 (Direttore Generale)

I) Il Direttore Generale, se nominato, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro ed in genere dell'organizzazione del Consorzio, ha la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali,

esercita i poteri relativi alle operazioni correnti del Consorzio attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione.

II) Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito, senza diritto di voto.

III) Nel caso in cui il Direttore generale non sia nominato, le funzioni di cui al precedente comma I) vengono svolte dal Presidente del consorzio e/o dall'eventuale consigliere delegato.

Art. 27 (Rappresentanza legale del
Consorzio)

I) Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

II) Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente a lui delegate dal Consiglio d'Amministrazione. Inoltre, in caso di grave impedimento del Presidente, al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale del Consorzio.

III) Il Direttore Generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI

COMITATI

Art. 28 (Comitati)

I) Possono essere costituiti tra i consorziati diversi Comitati di espressione per ogni singola categoria di attività consortile. Nel caso in cui un componente del consorzio appartenga a più categorie di attività potrà partecipare unicamente al comitato relativo alla sua attività prevalente, intendendosi per tale quella con maggior volume d'affari prodotto nel corso dell'ultimo esercizio.

II) Potrà essere altresì costituito un Comitato Scientifico con funzioni consultive e divulgative con particolare attenzione alle normative di settore.

III) Ciascun Comitato approva un regolamento contenente le proprie regole di composizione e di funzionamento e lo comunica al Consiglio di Amministrazione.

IV) I Comitati hanno funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e possono esaminare specifiche questioni d'interesse del Consorzio attinenti alle imprese partecipanti, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte.

V) I Comitati possono, altresì, proporre all'Assemblea del Consorzio candidati del settore per l'elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

VI) I componenti del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio assistono alle riunioni dei Comitati delle componenti delle categorie delle quali sono espressione.

Art. 29 (Organo di Controllo)

I) Nei casi previsti dall'art. 2477 del c.c., i consorziati provvedono alla nomina di un Organo di Controllo o di un Revisore ai sensi di legge.

II) L'Organo di Controllo può essere composto da un solo membro effettivo (Sindaco Unico) ovvero da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominato e funzionante ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

III) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e più in generale esercita tutti i poteri conferiti all'organo di controllo dalla normativa di legge vigente.

IV) I soci possono affidare all'Organo di Controllo, salve diverse inderogabili disposizioni di legge, anche la funzione di revisione legale dei conti.

I soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore esterno.

V) Nel caso di nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di Controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

TITOLO VII

REGOLAMENTO - SCIoglIMENTO DEL CONSORZIO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 (Regolamento)

I) L'Assemblea dei consorziati approva un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

II) Il regolamento indica, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati e gli altri libri la cui tenuta è obbligatoriamente prevista per legge.

Art. 31 (Liquidazione - Scioglimento)

I) Il Consorzio si scioglie nei casi previsti dall'art. 2611 del c.c. e per le altre cause previste dalla legge. In tal caso l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri,

e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, nei limiti e con le modalità previste e consentite dalla legge.

Art. 32 (Rinvio alle disposizioni del codice civile)

I) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori.

F.ti: Fabio Marseo - Fortunato Biagio - Ciro Fortunato -
Raffaello De Salvo - Franco Suarino - Tesi Fabrizio -
Brunetti Mauro - Brunetti Alessio - Desideri Paola -
Desideri Raffaele - Simone Francioni

MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)